



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/08/2002

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, n. 16

Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico .

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
2. La presente legge ha altresì la finalità di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie e i minori.

Art. 2

(Divieto di fumare)

1. E' vietato fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. E' altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

Art. 3

(Aree riservate ai fumatori)

1. Nei locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 possono essere riservate ai fumatori apposite aree nelle quali non vige il divieto di fumare.
2. Le aree nelle quali non vige il divieto di fumare devono avere caratteristiche tecniche tali da

consentire il ricambio di aria secondo modalità definite con apposita determinazione, emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dall'Assessorato regionale alla sanità.

Art. 4

(Strutture sanitarie)

1. Il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i titolari delle strutture sanitarie private sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3.

2. Con apposito regolamento aziendale sono definite le modalità per:

a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;

b) definire le aree, diverse da quelle destinate alla degenza o alle attività sanitarie, dove non vige il divieto di fumare;

c) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti relative al divieto di fumare.

3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 1032,91. In caso di recidiva può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione del rapporto di lavoro fino a trenta giorni.

4. Il mancato esercizio da parte del direttore generale della responsabilità prevista al comma 1, comunque accertato, costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le violazioni.

5. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente legge costituisce uno dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5

(Luoghi di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi di lavoro.

2. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.

Art. 6

(Mezzi di trasporto)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico.

Art. 7

(Certificazione della qualità dell'aria)

1. Con decreto del Presidente della Giunta, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, è istituito il certificato di qualità dell'aria.
2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.8

(Disposizioni transitorie)

1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori, resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei locali di cui all'articolo 2.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, chiunque violi il divieto di fumare previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.
2. E' istituito il capitolo in entrata epigrafato Sanzioni relative al mancato rispetto della legge ; è istituito, altresì, il capitolo in uscita epigrafato Somme rivenienti da sanzioni della legge e da riversare alla ricerca contro il cancro .

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 agosto 2002

RAFFAELE FITTO